



Comune di Santa Maria a Vico

Provincia di Caserta

Estratto dal Registro degli Atti originali del Commissario

Verbale n. 92

Oggetto: Regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, trasporto, cernita, recupero, smaltimento e tariffa per il Comune di Santa Maria a Vico

L'anno millenovecentonovantaquattro addì nove del mese di agosto alle ore 13.00 nella Casa Comunale di Santa Maria a Vico.

Il Commissario dr. Luigi Spaziani nominato con Decreto del 06/07/1994 con l'assistenza del Segretario comunale dr. Carotenuto Pier Francesco.

Il Commissario Prefettizio

VISTA la proposta di deliberazione dell'Ufficio Tributi;

VISTO il Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 ed in particolare l'art. 59 – 68 che dispone: “Il Comune è tenuto all'approvazione del Regolamento del servizio nettezza urbana e quello per l'applicazione della tassa. Con il Regolamento il Comune disciplina le modalità di raccolta, il perimetro del servizio, gli sconti, le esecuzioni ed i controlli”;

VISTO il testo del Regolamento predisposto dall'Ufficio Comunale ed allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 comma 3 della Legge 08/06/1990 n. 142;

VISTI gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990 n. 142 dai responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO altresì il parere di legittimità del Segretario Comunale quale allegato al presente;

VISTA la Legge 08/06/1990, n. 142;

DELIBERA

APPROVARE il Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani – assimilabili – pericolosi e per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante;

ABROGARE il precedente Regolamento Comunale;

DARE ATTO che la presente deliberazione, completa del Regolamento approvato, sarà trasmessa alla Direzione Centrale per la fiscalità locale presso il Ministero delle Finanze, in esecuzione del disposto dell'art. 68 comma 3 del Decreto Legislativo n. 507/1993;

RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della precitata disposizione legislativa.

PARERI ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento comunale per la raccolta differenziata di rifiuti, trasporto, cernita, recupero, smaltimento e tariffe per il Comune di Santa Maria a Vico.

Il Responsabile del Servizio Tributi esaminati gli atti inerenti la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, li 20/06/1994 – il Resp. del Servizio:

Nuzzo Pasqualino

Il Responsabile dei Servizi Finanziari, esaminati gli atti inerenti la presente proposta di deliberazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, li 20/06/1994 – il Resp. del Servizio: *Nuzzo Pasqualino*

PARERE di legittimità del Segretario Generale

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile;

ESAMINATI gli atti a corredo e constatata la conformità dell'atto alle vigenti disposizioni di legge

ESPRIME il parere che la proposta di atto deliberativo è conforme alle vigenti disposizioni legislative, li 09/08/1994 – il Segretario Generale *Carotenuto Pier Francesco*

Art. 1	Principi generali e finalità
Art. 2	Pianificazione e regolamentazione della raccolta
Art. 3	Funzioni amministrative di competenza dei comuni
Art. 4	Obiettivi e finalità
Art. 5	Servizio raccolta differenziata rifiuti urbani ed equiparati
Art. 6	Obblighi e modalità di conferimento e smaltimento dei rifiuti soggetti a raccolta differenziata
Art. 7	Obiettivi della raccolta differenziata
Art. 8	Regolamentazione del servizio di raccolta e smaltimento e delle modalità di gestione
Art. 9	Contenimento della produzione dei rifiuti e incentivazioni del recupero di loro frazioni
Art. 10	Piattaforme per la raccolta differenziata
Art. 11	Impianti di compostaggio
Art. 12	Determinazione dei perimetri di raccolta
Art. 13	Aggiornamento della perimetrazione
Art. 14	Modalità del conferimento dei rifiuti, obbligo di conferimento comunale
Art. 15	Conferimento del cittadino
Art. 16	Modalità di raccolta
Art. 17	Servizio di spezzamento
Art. 18	Pulizia dei luoghi di uso comune
Art. 19	Trasporto
Art. 20	Accessi nella proprietà privata
Art. 21	Treatmento dei rifiuti
Art. 22	Recupero dei materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia
Art. 23	Controlli e misure speciali
Art. 24	Tutela igienico – sanitaria
Art. 25	Tutela dell’ambiente
Art. 26	Vigilanza
Art. 27	Ruolo dei servizi di igiene
Art. 28	Rifiuti speciali tossici e nocivi (obbligo dello smaltimento)
Art. 29	Ruolo del Comune
Art. 30	Rifiuti inerti
Art. 31	Rifiuti ospedalieri
Art. 32	Costi del servizio e gettito
Art. 33	Commisurazione e tariffe

Art. 34	Tariffe per particolari condizioni d'uso
Art. 35	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
Art. 36	Esclusione della tassa
Art. 37	Istituzione delle tariffe
Art. 38	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
Art. 39	Denunce
Art. 40	Agevolazioni
Art. 41	Accertamento
Art. 42	Tassa giornaliera
Art. 43	Riscossione
Art. 44	Funzionario responsabile
Art. 45	Rimborsi
Art. 46	Vigilanza sugli atti regolamentari e sulla gestione del tributo
Art. 47	Sanzioni
Art. 48	Sanzioni amministrative e disposizioni transitorie e finanziarie (sanzioni)
Art. 49	Poteri del Comune
Art. 50	Disposizioni finali e transitorie

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI TRASPORTO,
CERNITA, RECUPERO, SMALTIMENTO E TARIFFE PER IL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
(CASERTA)**

Approvato con Delibera di C.P. n. 92 del 09/08/1994

Esecutivo Co.Re.Co. di Caserta prot. 8237 del 19/09/1994.

PREMESSA

La raccolta differenziata resta il pilastro di ogni politica di smaltimento, in quanto le tecnologie oggi esistenti per il recupero della materia prima seconda, dell'energia estraibile dal combustibile solido derivante dai rifiuti diventano ottimali solo se i rifiuti vengono trattati in flussi omogenei, cioè differenziati nella raccolta.

La R.D.F. viene sancita dal DPR 915/82 e dalle leggi 441/87 e 475/88 dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29/05/1981 e dalla legge regionale n. 10/93;

La legge regionale n. 10/93 art. 2 propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi e finalità:

- a) i sistemi di trasporto e smaltimento dei rifiuti di qualsiasi tipo programmati e/o autorizzati a qualsiasi titolo dalla Regione Campania, vanno dimensionati in ragione della sua esigenza di smaltire i rifiuti prodotti in Campania;
- b) la riduzione progressiva della quantità e il miglioramento della qualità dei rifiuti speciali e/o tossici nocivi da perseguire anche attraverso direttive delle aziende pubbliche e private, per la riqualificazione dei cicli produttivi e tecnologici;
- c) il recupero del "rifiuto solido urbano" e del materiale riciclabile, quale "risorsa rinnovabile";
- d) la promozione nelle scuole di un percorso educativo mirante a modificare i comportamenti rispetto alla "produzione e alla gestione del rifiuto".

OBIETTIVI E PIANIFICAZIONE REGIONALE SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La Regione nell'ambito delle proprie competenze, predispose la pianificazione regionale e la raccolta differenziata sul R.S.U. nell'ambito dei sistemi integrati di pianificazione della raccolta e smaltimento rifiuti.

REGOLAMENTA: la raccolta differenziata sul territorio regionale;

PIANIFICA: le attività di ricerca per lo studio di prodotti e per l'impiego di tecnologie per ottimizzare il servizio di raccolta e di recupero;

SVILUPPA, PUBBLICA E DIFFONDE: le informazioni e la ricerca relative ai servizi di raccolta differenziata e di recupero, con particolari riferimenti ai costi e modalità di esercizio.

FAVORISCE: il reimpiego degli oggetti recuperati, nonché l'elenco delle materie prime seconde ottenute dal recupero dei rifiuti e le modalità per il loro recupero;

PREVEDE: la correlazione tra la raccolta dei flussi omogenei ed il conferimento di essi in centri di stoccaggio e pretrattamento;

ATTUA: campagne promozionali per sostenere e sviluppare la raccolta differenziata ed il recupero;

VALORIZZA: i rifiuti destinandoli a produzione di composti, biogas, energia e materia seconda;

GARANTISCE: la separazione della frazione umida dei rifiuti da quella secca;

OSSERVA: le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti rispetto al clima e alle stagioni e la fattibilità del recupero.

AVVIA: il mercato della materia prima seconda, attraverso il catasto, l'osservatorio sui rifiuti e la borsa delle MPS;

INDIVIDUA: i bacini di utenza sul territorio regionale;

DEFINISCE: gli impianti e le modalità di applicazione e i siti nell'ambito regionale;

DELEGA: alle province le funzioni di controllo, utilizzando anche le USL territoriali;

ORGANIZZA: attraverso le Province i servizi di raccolta e smaltimento, al fine di ottimizzare la gestione dei flussi di rifiuti e per rendere gli investimenti produttivi e gli interventi compatibili con le specialità ambientali.

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
(Prov. Caserta)**

PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

ART. 1

Il presente regolamento reca la disciplina relativa al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani ed equiparati, in conformità con la normativa statale, comunitaria e regionale e viene elaborato ai sensi dell'art. 8 DPR 915/82, dell'art. 6 del DM 29/5/91 e del decreto legislativo n. 507 del 15/11/93.

In detto regolamento sono stabiliti:

- Le diverse tipologie di conferimento di trattamento finale delle diverse frazioni derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili;
- La tassa sulla classificazione delle categorie di utenza con le varie sottocategorie;
- La zona di raccolta obbligatoria;
- I criteri per la collocazione dei cassonetti e le relative distanze minime da assicurare in relazione alla tipologia e all'entità dei rifiuti da smaltire;
- L'incentivazione di campagne promozionali che puntano alla formazione di una sensibilizzazione dei cittadini al problema ecologico, al fine di considerare il rifiuto come risorsa economica e finanziaria per l'intera comunità.

Lo smaltimento dei rifiuti costituisce attività di pubblico servizio ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
- c) devono essere salvaguardate la fauna, la flora e il degrado ambientale e paesistico;
- d) deve essere rispettata la pianificazione territoriale;
- e) devono essere rispettati i criteri di economicità di efficienza ed efficacia del servizio.

PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLA RACCOLTA

ART. 2

1) Si regola la raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti solidi urbani e assimilabili nel pieno rispetto degli indirizzi emanati dall'art. 9 legge 475/88 D.M. del 29/05/91 e legge regionale n. 10/93.

Il presente regolamento prevede:

- l'integrazione della raccolta differenziata di frazioni di rifiuti solidi urbani con la raccolta differenziata delle uguali tipologie di rifiuti speciali presenti nel territorio;
- una corretta realizzazione tra lo sviluppo delle forme separate di conferimento e raccolta e la realizzazione delle strutture destinate a ricevere le frazioni differenziate per le diverse frazioni;
- l'organizzazione della raccolta, del recupero, della cernita, dello spezzamento, dello smaltimento e della raccolta differenziata, con gli obiettivi dell'economicità, efficienza ed efficacia del servizio valutati anche sulla base dei costi, ricavi e benefici prodotti sulla comunità, nonché sui costi promozionali e di tutti i vantaggi diretti e indiretti che da esso ne derivano;
- di migliorare la trattabilità dei rifiuti per consentire un maggior recupero di materia prima seconda ed energia contenuta nei rifiuti;
- di favorire il reimpiego degli oggetti recuperati nonché l'impiego dei beni prodotti con materie prime provenienti da operazioni di recupero.

2) Per avviare la raccolta differenziata si devono conoscere:

- le caratteristiche delle frazioni di cui si intende organizzare la raccolta;
- le stime delle quantità da raccogliere;
- le modalità di recupero con indicazione delle caratteristiche dell'impianto;
- le condizioni e capacità di stoccaggio della frazione raccolta da inviare alla fase di recupero;
- le capacità e condizioni di stoccaggio delle frazioni residue da inviare allo smaltimento finale.

FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEI COMUNI

ART. 3

Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani competono obbligatoriamente al Comune che le esercita nelle forme di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

L'Ente comunale può svolgere il proprio servizio anche attraverso forme di convenzioni o in consorzi tra i comuni per ottimizzare meglio su economia di scala l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio.

Competono al Comune le attività di smaltimento dei rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici e privati purché gli stessi siano assimilabili per qualità e rifiuti urbani.

Competono al Comune lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti qualora gli stessi derivano dalla depurazione di acque di scarico urbano o dallo smaltimento di rifiuti urbani.

Competono al Comune ancora la concessione delle licenze comunali a centri di raccolta per la demolizione, nel rispetto della legge regionale n. 4/92, in special modo per i rifiuti ingombranti del proprio comune.

Va ipotizzato l'eventuale recupero di parti e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla demolizione per disposizione di legge o per volontà dei proprietari, salvo le autorizzazioni regionali.

Competono al Comune, altresì, la individuazione dei siti da adibire allo smaltimento di rifiuti inerti, quali: sfridi di materiali di costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; materiali ceramici cotti, vetri di tutti i tipi, rocce e materiali litoidi da costruzione, salvo autorizzazioni regionali.

OBIETTIVI E FINALITÀ

ART. 4

Si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi e finalità:

- a) La riduzione progressiva della quantità e il miglioramento della qualità dei rifiuti speciali e/o tossici nocivi, da perseguire anche attraverso direttive alle aziende pubbliche e private, per la riqualificazione dei cicli produttivi e tecnologici.
- b) Il recupero del "rifiuto solido urbano" e del materiale riciclabile quale "risorsa rinnovabile";
- c) La riduzione per il triennio 1995/97 del numero e delle capacità in peso e in volume delle discariche mediante tecniche di compattazione e principalmente attraverso la raccolta differenziata come da prospetto su indicazione della legge regionale n. 10/93

1995	10%	1996	20%	1997	25%	raccolta differenziata
"	5%	"	10%	"	15%	riciclo e riuso
"	5%	"	10%	"	10%	compattazione
Tot. 30% I anno;		40% II anno;		50% III anno		obiettivo triennale.

- d) La promozione nelle scuole di un percorso educativo mirante a modificare i comportamenti rispetto alla "produzione e alla gestione del rifiuto"
- l'estensione della proposta etica di salvaguardia della vita e dell'ambiente
 - il massimo recupero possibile delle materie seconde (compresi gli scarti organici per la produzione di composti)
 - la riduzione dell'impatto ambientale per la raccolta separata e particolareggiata dei rifiuti tossico-nocivi e pericolosi
 - un miglior habitat urbano
 - nuova occupazione.

SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI ED EQUIPARATI

ART. 5

Sono qualificati equiparati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che siano assimilabili ai rifiuti urbani interni, ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa tassa.

I rifiuti che non rientrano nella tipologia di qualità e di quantità per i rifiuti equiparati attraverso apposita delibera di Giunta Comunale, possono essere recuperati solo dopo stipula di apposita convenzione.

1) Il Comune, singolarmente o associato, organizza la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al successivo comma 2, al fine di favorire la valorizzazione degli stessi mediante il riutilizzo delle materie prime seconde ed il recupero come fonte di energia derivante dai cicli di produzione, distribuzione, consumo, raccolta e conferimento.

2) Sono oggetto di raccolta differenziata le seguenti frazioni di rifiuto;

- a) Rifiuti pericolosi:
 - a1) batterie e pile contenenti metalli pesanti;
 - a2) prodotti e relativi contenitori, etichettati con “T” o “F”;
 - a3) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
 - a4) lampade a scarica e tubi catodici;
 - a5) siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico del territorio comunale;
 - a6) cartucce esaurite di toner per fotocopiatrici e stampanti;
 - a7) sostanze lesive dell’ozono stratosferico di cui alle tabelle A e B legge 549/93.
- b) Rifiuti liquidi:
 - b1) oli e grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva
- c) Rifiuti organici compostabili:
 - c1) rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale;
 - c2) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, scarti ligneo-cellulosici naturali con esclusione degli scarti della lavorazione del legno.
- d) Rifiuti solidi:
 - d1) rifiuti ingombranti;
 - d2) materiali di vetro;
 - d3) contenitori in plastica
 - d4) materiale in metallo
 - d5) carta carbone;
 - d6) frigoriferi o frigocongelatori e simili;
 - d7) componenti elettronici provenienti da utenze collettive, da attività produttive commerciali e servizi;
 - d8) polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, da attività produttive commerciali e servizi;
 - d9) scarti di lavorazione dei lapidei provenienti dall’industria marmifera.

Le varie materie prime secondo delle attività produttive possono essere conferite al servizio comunale di N.U. solo dopo apposita convenzione stipulata tra il Comune e l’utenza privata, commerciale, industriale, artigianale ed agricola.

3) Fatte salve le disposizioni statali vigenti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, i comuni attivano tutte le procedure amministrative atte a garantire l'avvio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, della raccolta differenziata delle categorie di rifiuti di cui al comma 2 lettere a), b) e d1), d2), d3), d4), d5) ed entro 180 giorni dei rifiuti di cui al comma 2, lettere c2), d6), d7), d8), d9).

**OBBLIGHI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOGGETTI A RACCOLTA DIFFERENZIATA
ART. 6**

- 1) A far tempo dall'attivazione del servizio di raccolta differenziata delle singole frazioni di rifiuti di cui all'art. 5 comma 2 è obbligatorio il conferimento separato delle stesse.
- 2) Qualora il Comune si avvale di impianti autorizzati in grado di selezionare e di recuperare frazioni singole dei rifiuti di cui all'art. 5 è consentito il conferimento almeno sottoforma di frazione secca e frazione umida.
- 3) All'entrata in funzione degli impianti di compostaggio, il Comune situato nel corrispondente bacino di utenza deve conferire separatamente la frazione umida dei rifiuti organici comportabili di cui all'art. 5 comma 2 lettera c.
- 4) Nel periodo di avviamento degli impianti di cui al comma 3, al fine di ottimizzare il flusso dei rifiuti da trattare, il comune può conferire la frazione umida ad impianti di compostaggio localizzati in altri bacini d'utenza.
- 5) Il trasferimento dei rifiuti all'impianto di trattamento finale viene effettuato direttamente, oppure attraverso le piattaforme o le piazzole della raccolta differenziata, o veri centri di stoccaggio e pretrattamento delle materie prime e seconde.
- 6) I rifiuti urbani sono destinati ad impianti per la termodistruzione con recupero energetico, qualora non vi siano le condizioni di recupero delle MPS, o qualora non vi siano le condizioni economiche per sostenere la separazione in MPS.
- 7) Vanno raccolti i rifiuti ingombranti, attraverso centri di raccolta, stoccaggio provvisorio e adeguamento volumetrico.
- 8) Le siringhe e i prodotti farmaceutici di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) sono smaltite con le stesse modalità dei rifiuti ospedalieri.
- 9) Sono destinate agli impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti speciali e tossico-nocivi i rifiuti urbani pericolosi, non elencati nel comma 6, nonché gli accumulatori esausti abbandonati a norma dell'art. 2 comma 3 n. 3 del DPR 915/82.
- 10) I contenitori e gli imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica devono, di norma, essere raccolti, recuperati, riutilizzati e smaltiti a mezzo di apposite convenzioni da stipularsi tra i comuni singoli o associati, le loro aziende e le comunità montane, con l'ausilio dei consorzi nazionali obbligatori di cui all'art. 9 quater comma 2 legge 475/88.
- 11) Le batterie al piombo esauste devono essere conferite al consorzio obbligatorio di cui all'art. 9 quinquies comma 2 della legge 475/88.
- 12) L'ente comunale e le aziende da essi dipendenti provvedono di norma ad acquistare materiale plastico proveniente da attività di recupero della plastica.
- 13) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento almeno il 50% della carta acquistata dal comune e dagli enti ed aziende da esso dipendenti deve essere riciclata.

- 14) Gli oli minerali usati devono essere conferiti al consorzio obbligatorio di cui all'art. 4 comma 1 del DPR 23/08/1982 n. 691 – Attuazione della direttiva CEE n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati, nonché dell'art. 11 del D.L. 27/01/1992 n. 95 – Attuazione delle Direttive 75/439 e 87/101 CEE relative alla eliminazione degli oli usati.
- 15) Le sostanze lesive all'ozonofera devono essere conferite agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi dell'art. 4 legge 549 del 28/12/93.

OBIETTIVI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 7

Il Comune attiva il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, di cui all'art. 5, in modo da raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al riciclaggio di materiali fino al 10% del totale dei rifiuti prodotti entro il 31 dicembre 1995;
- b) raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al riciclaggio di materiali fino al 25% del totale, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo scadenze temporali definite nei piani provinciali.

Attraverso stipule di apposite intese o convenzioni con i consorzi obbligatori nazionali (COBAT, COALA, ASSOCARTA, ASSOVETRO, REPLASTIC), si punta a raggiungere gli obiettivi del riciclaggio come definiti nei due commi precedenti.

La modalità di raccolta che saranno elaborate da apposito studio progettuale deve seguire le seguenti modalità di raccolta:

- rifiuti urbani pericolosi
- frazione del secco ed umido
- rifiuti ingombranti
- raccolta dei contenitori: vetro, plastica, metalli
- raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai RSU.

Le raccolte possono essere effettuate con il porta-porta o attraverso campane, con cassonetti o bidone ecologico o con associazioni di volontariato oppure infine col sistema misto.

REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE

ART. 8

- 1) I comuni singoli o associati, effettuano di norma il servizio di raccolta dei rifiuti e assimilabili, direttamente o mediante le forme previste dagli artt. 22, 23, 24, 25 comma 3 della legge n. 142/90, fermo restando l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese Esercenti servizio di smaltimento dei rifiuti, di cui al D.M. 21/06/1991 n. 324 e D.L. n. 12 del 05/01/1994.
- 2) La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili comprende anche le attività concernenti la raccolta differenziata.

CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E INCENTIVAZIONI DEL RECUPERO DI LORO FRAZIONI

ART. 9

- 1) Al fine di contenere la produzione dei rifiuti urbani e assimilabili, il Comune può stipulare convenzioni con operatori singoli e associati della distribuzione.
- 2) Al fine di incentivare e coordinare il mercato del recupero delle frazioni raccolte separatamente ed il trattamento delle stesse, nonché il riciclaggio dei materiali, il Comune stipula convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori e le imprese singole o associate, anche sulla base di intese che possono essere predisposte dalla Regione Campania.
- 3) Per incentivare il riciclo la Provincia di Caserta, nell'adeguamento annuale del tributo sulla tassa RSU in base all'art. 19 della legge 504/92, ha predisposto nei confronti dei comuni che hanno dato avvio alla raccolta differenziata, la riduzione del tributo in quota percentuale.
- 4) È consentito il riutilizzo domestico degli scarti alimentari e dei rifiuti vegetali di cui all'art. 5 comma 2 lettera c2), negli orti e nei giardini privati; per tutti gli utenti che dichiarano ed utilizzano la compostiera, può essere ridotta la tassa del 20%.

PIATTAFORME PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 10

- 1) Per la raccolta differenziata sono utilizzate piattaforme di servizio destinate al conferimento separato delle frazioni suscettibili di riuso, ivi compresi i materiali inerti quali mercerie edilizie, materiali provenienti da scavi e demolizioni.
- 2) La realizzazione e la gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata viene effettuata dal comune, anche mediante le forme previste dall'art. 22 comma 3 della legge n. 142/90, tenuto conto delle seguenti indicazioni:
 - a) i rifiuti urbani e assimilabili devono essere conferiti correttamente mediante contenitori adeguatamente contrassegnati anche per favorire la ordinaria separazione delle frazioni merceologiche da inviare al recupero ed allo smaltimento finale;
 - b) il bacino di utenza, tenuto conto delle caratteristiche del territorio interessato e della densità abitativa, non deve essere, di norma, inferiore a 60mila abitanti;
 - c) i rapporti tra i comuni e i soggetti gestori a norma del comma 2 con i consorzi nazionali obbligatori istituiti ai sensi dell'art. 9 della legge 475/88 sono disciplinati da convenzione.

IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO

ART. 11

- 1) In via sperimentale è possibile avviare la raccolta del compost da destinare agli impianti di compostaggio degli scarti vegetali di cui all'art. 16 della legge regionale n. 10/93.
- 2) Autorizzare presso gli utenti sistemi di triturazione e compostaggio dei residui organici derivanti dalla varie attività di ristorazione a mensa, mercati ortofrutticoli, esercizi alberghieri e giardinaggio.
- 3) Il compost ricavato, dopo le opportune analisi attraverso i metodi ufficiali per i fertilizzanti può essere impiegato in agricoltura o in ortofruticoltura legge 748 del 19/10/84.

- 4) Qualora dalle analisi risulta che il compost ottenuto non corrisponda alle tabelle per tale uso, esso va utilizzato come ammendante e, in subordine, va utilizzato per il ripristino di cave abbandonate portato in discarica per inerti.

DETERMINAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA

ART. 12

- 1) Costituendo la raccolta, congiuntamente alle altre fasi di smaltimento dei rifiuti, attività di pubblico interesse, questo Comune è obbligato allo smaltimento dei rifiuti urbani, e ne dispone l'attuazione su tutto il suo territorio.
- 2) Il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutto il centro abitato come tale riconosciuto ai fini del censimento della popolazione residente, nonché nelle immediate periferie dello stesso, all'interno della perimetrazione delimitata nella planimetria che si allega.
- 3) Nelle zone in cui viene effettuata la raccolta in regime di privatività dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare.

Gli occupanti e i detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini all'utenza.

AGGIORNAMENTO DELLA PERIMETRAZIONE

ART. 13

Il perimetro come nel precedente articolo sarà sottoposto ad aggiornamento automatico e l'eventuale ampliamento sarà disposto con deliberazione della giunta.

Detto ampliamento dovrà comunque essere motivato:

- a) dalla presenza di nuovi insediamenti abitativi, quando questi inducono un indice di densità territoriale tale da consentire una adeguata economicità del servizio;
- b) dall'aumento della popolazione residente, quando questo ecceda per una percentuale minima del 5% le presenti valutate all'atto della istituzione del servizio;
- c) l'accertamento di cui al sub a) sarà direttamente rilevato da apposita notifica dell'Ufficio Tecnico, che comunicherà al responsabile del servizio Rifiuti l'esistenza di costruzioni per le quali sia intervenuta abitabilità/agibilità.
- d) l'accertamento di cui al sub b) interverrà allorquando l'occupante o il conduttore di locali od aree suscettibili di tassazione renderà la denuncia iniziale prevista dal regolamento per l'applicazione della tassa.

In ogni caso l'ampliamento del servizio, nei termini sopra indicati, non dovrà avvenire a scapito della organicità, razionalità e struttura tecnico-operativa del lavoro, né dovrà comportare maggiori oneri o spese, qualunque sia il titolo per il quale intervengono, a carico del Comune.

Qualora questa ipotesi abbia a verificarsi, le variazioni del bilancio comunale indotte dovranno essere approvate con delibera consiliare.

Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera per determinati periodi stagionali, il TRIBUTO è dovuto in proporzione al rapporto di esercizio del servizio.

MODALITÀ DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI, OBBLIGO DI CONFERIMENTO COMUNALE

ART. 14

- 1) I comuni sono obbligati a inviare i rifiuti urbani e assimilabili provenienti dal proprio territorio agli impianti di trattamento e smaltimento del bacino di utenza di cui fanno parte, salvo casi particolari.
- 2) Sono esclusi da tale obbligo i rifiuti urbani pericolosi raccolti in modo differenziato e le frazioni di rifiuti urbani e assimilabili destinati al recupero, per i quali è possibile l'utilizzo di impianti di trattamento e smaltimento localizzati al di fuori dell'ambito del bacino di utenza.
- 3) Salvo che per i rifiuti urbani pericolosi non sono ammesse altre forme di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili al di fuori di quelle previste dal regolamento.

CONFERIMENTO DEL CITTADINO

ART. 15

Il conferimento dei rifiuti, inteso come complesso delle fasi di accumulo temporaneo presso il luogo di produzione e successiva consegna al servizio di raccolta, è a tutto carico del produttore, al quale compete la detenzione, sino al momento del conferimento.

Atteso il divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti e/o non compatibili con l'oggetto del servizio di raccolta, apposita ordinanza del Sindaco fisserà le modalità, le frequenze e i tempi di conferimento, che per i rifiuti urbani, potrà avvenire in forma differenziata per specie merceologica.

A tale ordinanza si darà la necessaria pubblicità.

I tempi e le modalità di conferimento, la capacità dei contenitori nei quali il conferimento viene effettuato, dovranno assicurare la corrispondenza con il flusso del ciclo di raccolta.

I contenitori nei quali viene effettuato il conferimento devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire l'insorgere di pericoli igienico-sanitari.

I contenitori vanno collocati secondo degli ambiti e zone, delle relative distanze massime di collocazione attraverso criteri impartiti da uno studio sistematico dell'area territoriale servita.

I produttori di rifiuti urbani definiti ingombranti e, comunque, di dimensioni incompatibili con gli eventuali sistemi di raccolta e/o con l'attrezzatura prevista per il servizio, conferiranno detti rifiuti in apposite aree, indicate dal sindaco con apposita ordinanza.

Tali "aree-container", qualora non individuate presso l'eventuale impianto di smaltimento, saranno attrezzate in modo da evitare pericoli e danni per l'ambiente, nel rispetto dei principi generali stabiliti nel precedente art. 1.

I produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani saranno assoggettati ad un regime di conferimento differenziato, reso necessario per consentire agli stessi l'osservanza dei principi e delle norme stabilite dalla legge 09/11/1988 n. 475 per quel che attiene la tenuta dei registri di carico e di scarico di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 915/82 e per la compilazione del formulario di identificazione di cui all'art. 18 dello stesso decreto.

È vietato l'abbandono, lo scarico o deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici o ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombero di dette aree in danno dei soggetti obbligati.

Nelle acque pubbliche e private, fermo restando le disposizioni contenute nella legge n. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, è fatto assoluto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere.

MODALITÀ DI RACCOLTA

ART. 16

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani verrà espletato con la frequenza e le modalità che il Sindaco, con propria ordinanza, stabilirà in funzione dei sistemi e delle attrezzature esistenti o rese disponibili, purché gli stessi garantiscano la salvaguardia dei criteri generali di tutela igienico-sanitaria e le condizioni di decoro ambientale senza maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente.

Le frequenze e le capacità del sistema di raccolta saranno comunque dimensionate in modo da assicurare la corrispondenza, sia temporale che qualitativa, tra il flusso di ciascun ciclo di conferimento e il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

Nelle aree esterne alla perimetrazione suddetta, nelle quali si producono rifiuti urbani o assimilabili, il servizio di raccolta non verrà istituito in maniera strutturale. Se ne prevede, comunque, l'attuazione allorquando ricorrano motivi di tutela igienico-sanitaria. In tal caso lo stesso sarà svolto per lo stretto tempo necessario a rimuovere il pericolo acclarato.

Negli altri casi, i produttori residenti nelle "zone esterne" provvederanno in proprio a conferire i rifiuti nei punti del perimetro all'interno del quale è istituito il regolare servizio.

Per rendere efficace l'attività, le modalità di raccolta prevedono l'istituzione di punti fissi di raccolta mediante installazione di contenitori idonei allo scopo, la raccolta porta a porta, la raccolta per appuntamento.

A regime verrà privilegiata la raccolta condotta con la prima delle metodologie indicate.

L'istituzione e i termini di svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei r.s.u. saranno precisati con apposita ordinanza del Sindaco, alla quale sarà data opportuna pubblicità.

La raccolta dei rifiuti sarà assicurata dal personale dipendente, provvisto delle dotazioni individuali e con il supporto di mezzi d'opera che il comune assegnerà per detto servizio.

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

ART. 17

Costituendo la raccolta dei "rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi" attività di pubblico interesse, questo comune è impegnato ad assicurarlo in tutto il suo territorio.

Il perimetro comunale entro il quale viene istituito il servizio di raccolta, spezzamento e trattamento di detti rifiuti coincide con la delimitazione indicata nel precedente articolo 12.

Detta perimetrazione sarà suscettibile di variazioni e il servizio di spezzamento verrà ad adeguarsi automaticamente, con il variare della destinazione urbanistica delle aree comprese.

Nella perimetrazione delle aree si terrà conto, comunque, che:

- a) il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti delle aree e spiagge in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari;
- b) il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e dei corsi d'acqua, anche per i tratti di questi ricadenti nel territorio comunale, è a carico degli enti competenti.

La frequenza e le modalità di svolgimento del servizio di spezzamento saranno stabilite con apposite ordinanze del Sindaco, tenendo conto delle reali necessità e delle tecnologie disponibili.

Onde garantire una più efficace pulizia delle aree pubbliche o ad uso pubblico e il mantenimento del decoro ambientale, si farà ricorso all'installazione di adatti contenitori "gettarifiuti".

Sempre con ordinanza del Sindaco, potrà essere disposta la pulizia e lo spezzamento di aree non comprese nella perimetrazione di cui al presente articolo, purché tali operazioni si rendano necessarie per gli scopi di cui a precedente art. 1.

Nel servizio di spezzamento sono da intendere compresi:

- la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, nonché dei monumenti pubblici;
- diserbamento periodico dei cigli delle strade, aiuole ed aree pubbliche mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici, il cui utilizzo sarà subordinato all'approvazione dell'ufficio di igiene competente;
- deaffissione di manifesti abusivi e cancellazione delle scritte sui fabbricati pubblici e privati, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'attività abusiva;
- pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici.

PULIZIA DEI LUOGHI DI USO COMUNE

ART. 18

Ai conduttori, amministratori o proprietari di luoghi di uso comune, di fabbricati, di aree scoperte private di uso non pubblico, anche non recintate, compete la pulizia e il mantenimento delle migliori condizioni igienico-sanitarie e di decoro dei luoghi medesimi.

Chiunque abbia titolarità su terreni compresi nella perimetrazione di cui all'art. 12, anche non edificati, deve provvedere all'adozione di opere idonee (recinzioni, canali di scolo, ecc.) ad evitare la alterazione che agli stessi potrebbero derivare da scarichi abusivi o da immissioni inquinanti, di cui lo stesso o terzi dovessero rendersi responsabili.

I concessionari e gli occupanti di posti-vendita in mercati all'ingrosso e al dettaglio, qualunque sia l'area che li riceve, pubblica o di uso pubblico, nonché i gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, provvederanno alla pulizia del suolo loro assegnato, raccogliendo i rifiuti provenienti dalla loro attività e conferendoli nei termini di cui all'art. 16.

Chiunque effettua operazione di carico, scarico e trasporto di merci e materiali dovrà provvedere alla pulizia dei luoghi eventualmente interessati dalla attività e conferire i rifiuti prodotti al pubblico servizio.

In tutti i casi di inottemperanza, la pulizia effettuata dal pubblico servizio sarà oggetto di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti, anche per quello che riguarda le spese sostenute.

TRASPORTO

ART. 19

Il trasporto dei rifiuti urbani va effettuato secondo modalità e con l'impiego di mezzi tecnici atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste.

I mezzi impiegati nel trasporto devono essere idonei a garantire la protezione dei rifiuti trasportati dagli agenti atmosferici e sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche.

Nel caso in cui la Regione, nell'ambito dei piani di meccanizzazione dei servizi di cui al primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 915/1982, prevedeva la realizzazione di stazioni di trasferimento e/o di impianti di stoccaggio provvisorio, in funzione del successivo avvio di rifiuti al trattamento o allo stoccaggio definitivo, per tali operazioni ed impianti dovranno essere adottate le caratteristiche costruttive e le modalità di esercizio richieste per gli impianti di stoccaggio definitivo per quanto implicabili, e fissati tempi massimi di permanenza dei rifiuti, al fine di evitare pericoli per la salute dell'uomo e/o ambiente.

Ad eccezione di tali casi, non sono ammessi stoccaggi provvisori di rifiuti urbani dal momento della raccolta a quello del loro scarico negli impianti di trattamento o di stoccaggio definitivo.

ACCESSI NELLA PROPRIETÀ PRIVATA

ART. 20

È fatto assoluto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, durante l'esercizio delle funzioni, nella privata proprietà.

Nei casi di conclamata necessità e nel solo interesse del servizio, si potrà derogare al divieto imposto e consentire l'accesso, previa acquisizione di autorizzazione, richiesto da chi ha interesse alla deroga stessa.

Tale autorizzazione sarà rilasciata dal Comune che, tuttavia resta sollevato da ogni responsabilità che, per evento delittuoso, colposo o accidentale, dovesse derivare dalla medesima.

Resta salvo, comunque, l'esercizio della podestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

ART. 21

La fase di trattamento dei rifiuti si concretizza nel complesso di operazioni necessarie a garantire il deposito definitivo o la distruzione dei rifiuti, nel rispetto delle esigenze ambientali e territoriali.

Dette fasi possono comportare cicli operativi di riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposito e scarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti.

L'articolazione della fase finale indicata sarà subordinata al contenuto propositivo del Piano regionale di cui all'art. 5 del DPR n. 915/82, elaborato nel rispetto delle modifiche procedurali previste dall'art. 1-ter della legge n. 441/87 e del contenuto pianificatorio del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28/12/1987 n. 559, relativo ai criteri per l'elaborazione e la predisposizione dei piani regionali.

Sulla adesione al Piano e sui contenuti impiantistici e tecnici da esso proposti, e che a qualsiasi titolo coinvolgono il comune, si esprimerà il consiglio comunale con apposita deliberazione nella quale si farà esplicita menzione della automatica variante urbanistica che l'individuazione delle zone di impianto comporta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 441/87.

L'approvazione del Piano, da parte della Regione, costituirà indirizzo obbligatorio nella scelta del tipo di trattamento e/o smaltimento.

In merito alla ubicazione degli impianti, il comune esprimerà il proprio assenso già in fase preliminare, attraverso la partecipazione attiva alla conferenza per l'istruttoria dei nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani prevista dall'art. 3-bis della legge 441/87.

La presenza dell'ente sarà univocamente legata a un preliminare dibattito durante il quale, presenti anche le organizzazioni di categorie di industriali, artigiani, commercianti, degli enti territoriali e organismi ambientalisti, si elaboreranno significativi e probanti criteri di compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali.

Fino alla approvazione del piano regionale e, comunque, fino alla realizzazione degli impianti da esso previsti, si cercherà di porre in atto le forme di smaltimento consentite dalle norme vigenti.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente il Sindaco, nell'ambito delle competenze attribuitegli, potrà ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone il Ministero della Sanità, come dispone l'art. 12 del DPR n. 915/82.

Il ricorso di dette forme di smaltimento non consentirà, tuttavia, di derogare alla realizzazione di strutture aventi i requisiti minimali previsti nel punto 4.2.1 della deliberazione 27/07/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR n. 915/82.

RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA

ART. 22

Sulla base di programmi e di rilevamenti tecnici, verranno individuate le frazioni merceologiche che, per valenza economica o per contenuto energetico, meritano un recupero.

Per queste si intensificheranno le azioni tendenti ad ottenere un più elevato recupero e si fisseranno gli obiettivi strategici da raggiungere annualmente.

L'azione, che si svilupperà su tutto il territorio comunale, avverrà con eventuale installazione di recipienti di tipo differenziato, onde consentire una selezione primaria dei rifiuti già da parte dell'utente.

In ogni caso verranno incoraggiate e favorite le iniziative di Enti, imprese, cooperative e associazioni, sia pubbliche che private, tendenti a riutilizzare i materiali provenienti dall'attività di trattamento, ovvero a ricavare da essi energia, anche se ciò dovesse provenire da un utilizzo degli stessi alla stregua di combustibili non tradizionali.

CONTROLLI E MISURE SPECIALI

ART. 23

Le Province, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 915/82, sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Per lo svolgimento delle operazioni relative si avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro, delle competenti Unità Sanitarie Locali, nonché dei servizi e presidi multinazionali di cui alla legge n. 833/78 e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 152 del T.U. della legge comunale e provinciale 04/02/1915 n. 148 come richiamato con D.L. 04/04/1944 n. 111 in virtù delle quali il Sindaco dovrà

provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza e della pubblica igiene gli sono attribuiti o commessi in virtù di leggi e regolamenti.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, egli, nell'ambito delle proprie competenze, potrà ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il Ministro della Sanità.

TUTELA IGIENICO – SANITARIA

TUTELA DEL PERSONALE

ART. 24

Tutto il personale addetto al servizio di smaltimento dei rifiuti, qualunque sia la fase cui è preposto, dovrà essere sottoposto a controlli sanitari almeno una volta l'anno, o con strutture derivanti dall'applicazione dell'art. 3 D.L. 496/93.

Entro gennaio, perciò, verrà sottoposto ad aggiornamento l'elenco delle persone addette al servizio.

Tale elenco verrà comunicato alla Unità Sanitaria Locale competente, unitamente alla richiesta di visita ed esami, sul cui grado di approfondimento deciderà la stessa U.S.L., che comunicherà al Comune i risultati degli aggiornamenti e delle misure da adottare per tutelare la salute degli addetti.

In ogni caso, quale misura preventiva, si disporranno le dotazioni individuali per il personale addetto:

- guanti speciali al fine di evitare contatto diretto con i rifiuti;
- indumenti utili per la tutela igienico-sanitaria;
- mantelli parapioggia;
- calzature.

È fatta salva, comunque, ogni disposizione che, in argomento, derivi dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro e da accordi locali, nonché le norme vigenti in materia di tutela della salute pubblica.

TUTELA DELL'AMBIENTE

ART. 25

Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, considerato nell'accezione più completa, si dispone che il servizio di smaltimento completi la disinfezione e disinfestazione:

- dei mezzi di trasporto dei rifiuti;
- delle attrezzature impiegate, ivi compresi i contenitori;
- dei mezzi d'opera;
- dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

I siti adibiti a stoccaggio dei rifiuti, temporanei o definitivi, o comunque si esegua il trattamento degli stessi, saranno oggetto di attenta verifica ambientale, che consentirà in indagini stagionali sugli impatti ambientali potenzialmente ascrivibili alle presenze impiantistiche.

Dette indagini, opportunamente supportate da riscontri analitici, riguarderanno gli elementi ambientali che, a qualunque titolo possano essere coinvolti.

VIGILANZA

ART. 26

La vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, di tutto il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti, costituisce attività di pubblico interesse ed è affidata al competente responsabile del servizio, individuato nel locale Comando Vigili Urbani.

L'ufficio comunale preposto al servizio porrà al Sindaco tutte le iniziative utili per il costante coordinamento dello stesso.

L'attività sarà in ogni caso volta all'organizzazione e al coordinamento degli interventi preventivi, di controllo e di analisi, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e pericolosità esistenti.

RUOLO DEI SERVIZI DI IGIENE

ART. 27

Il compito di svolgere l'attività istruttoria in materia di igiene e sanità pubblica.

Il responsabile del servizio sovrintende alle attività volte ad assicurare l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, e disciplina l'impiego del personale al servizio stesso.

Il responsabile del servizio propone al Sindaco l'adozione di provvedimenti di rispettiva competenza in materia di igiene.

Il responsabile del servizio, inoltre, è tenuto a richiedere al Presidente della Giunta Regionale o al Sindaco l'eliminazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica; è tenuto ad attivare tutti gli interventi indispensabili ad assicurare l'incolumità, che cessano di avere efficacia se non sono seguiti, entro sette giorni, dal provvedimento formale di cui al presente comma.

Per l'espletamento dei compiti attribuiti al servizio di igiene pubblica, il responsabile può avvalersi dell'opera dei sanitari convenzionati con la U.S.L..

RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI

OBBLIGO DELLO SMALTIMENTO

ART. 28

In forza dell'art. 3 del DPR n. 915/82, allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla Regione, ai sensi dell'art. 6 lettera d), o mediante conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Nel caso in cui i rifiuti siano di origine industriale, per lo smaltimento le imprese saranno obbligate al rispetto delle seguenti priorità:

- a) smaltimento nell'ambito dell'impresa nel rispetto della normativa vigente;
- b) affidamento a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti.

È possibile inoltre:

- conferire i rifiuti ai soggetti che gestiscono il pubblico servizio, con la quale sia stata stipulata apposita convenzione;
- conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti agli impianti di iniziativa pubblica individuati dall'art. 7 della legge n. 475/88;
- esportare i rifiuti nel rispetto della normativa vigente.

RUOLO DEL COMUNE

ART. 29

Il Comune vigila sul servizio di smaltimento dei rifiuti speciali e ne consente l'attuazione compatibilmente con la presenza di impianti ed attrezzature idonei e regolamentari.

Il Comune cura, nei limiti delle proprie competenze, che lo svolgimento dei rifiuti speciali si svolga con sicurezza nei riguardi delle condizioni igienico-sanitarie e del rispetto ambientale.

Al fine di razionalizzare e pianificare la richiesta di disponibilità per lo smaltimento di rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, il comune integrerà le pratiche edilizie afferenti agli impianti produttivi con la esplicita richiesta circa il ciclo produttivo che nell'impianto si attiverà e delle potenziali produzioni di rifiuti, definiti per quantità e tipologia:

- l'ubicazione dell'impianto di produzione;
- la quantità di rifiuti prodotti (in peso e in volume) su base annua;
- estremi di vidimazione, da parte dell'Ufficio del Registro, del registro di carico e scarico previsto dalla legge n. 475/88.

L'esistenza del servizio pubblico non obbliga il gestore alla assunzione dei rifiuti prodotti, nel caso in cui per qualità o quantità gli stessi eccedano la capacità dell'impianto.

In tutti gli altri casi, la mancata accettazione dovrà essere comprovata da motivati e obiettivi riscontri di impossibilità.

Agli stessi obblighi sarà sottoposto il produttore di rifiuti che utilizzi strutture pubbliche diverse da quelle gestite dal comune, ovvero strutture private autorizzate.

In ogni caso, valgono gli obblighi imposti dalla legge n. 475/88 relativamente ai registri di carico e di scarico e al formulario di identificazione.

RIFIUTI INERTI

ART. 30

Le categorie di rifiuti speciali costituiti da rifiuti inerti, quali: sfridi di materiali da costruzione; materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; materiali ceramici cotti; vetri di tutti i tipi; rocce e materiali litoidi da costruzione potranno essere smaltiti in impianti definitivi che la normativa vigente classifica come "discariche di seconda categoria tipo A".

I siti di discarica verranno individuati, con apposita ordinanza del Sindaco, fra i suoli che, per caratteristiche geologiche e geotecniche intrinseche o perché artificialmente attrezzati, consentono di evitare rischi di frane o cedimenti alle pareti del fondo.

I requisiti minimali sono quelli previsti dal punto 4.2.3.1 della Deliberazione 27/07/1984 del C.L. di cui all'art. 5 del DPR 915/82 e cioè:

- a) recinzione dell'area;
- b) servizi e attrezzature complementari.

In fase di gestione, si vieterà lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a trasporto eolico, sempre che la conduzione della discarica non preveda specifici sistemi di contenimento atti ad impedire il trasporto stesso.

L'accumulo dei rifiuti dovrà essere attuato con criteri di elevata compattazione, onde evitare successivi fenomeni di instabilità.

I progetti allegati alla richiesta di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della discarica, dovrà contenere un idoneo piano di recupero ambientale.

Detto piano dovrà essere tale da rendere conforme l'area di scarico alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Trattandosi di attività per la quale il comune non ha obblighi specifici, la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti potranno essere oggetto di interventi non comunali.

Tasse e tariffe, in ogni caso rimarranno svincolate dal sistema contributivo adottato per i rifiuti solidi urbani e dipenderanno unicamente dal piano finanziario e dalla tariffa risultante, quale risulta dal progetto di costruzione e gestione dell'opera.

I produttori di tali rifiuti cercheranno, tra le soluzioni possibili, quelle più vantaggiose, purché compatibili con le disposizioni di legge vigenti e con le norme del presente Regolamento, anche se ciò dovesse comportare il ricorso ad impianti extra-comunali.

Resta l'obbligo, per i produttori, di indicare già in fase di concessione edilizia e/o di autorizzazione all'esercizio dell'attività, l'impianto destinato a ricevere i rifiuti inerti prodotti.

RIFIUTI OSPEDALIERI

ART. 31

I rifiuti ospedalieri assimilabili agli urbani provenienti da medicazioni o da reparti infettivi o che comunque presentano pericolo per la salute pubblica o che presentano pericolo prima del loro allontanamento, devono essere sottoposti ad idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione indicati e controllati dal Direttore Sanitario o dal responsabile del laboratorio.

Ogni trattamento di sterilizzazione dovrà essere riportato su apposito registro, con fogli numerati e vidimati, dal quale risulti, unitamente al numero di identificazione, la qualità e la tipologia dei rifiuti sterilizzati, nonché la data di trattamento.

L'efficacia della sterilizzazione dovrà essere verificata almeno ogni semestre, attraverso esami di laboratorio, dalla stessa struttura sanitaria o da un laboratorio dei servizi e presidi multinazionali di cui all'art. 22 della legge 23/12/1978 n. 833 e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

I risultati dei controlli e la documentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento dell'impianto e/o controllo, dovranno essere conservati unitamente ai registri di cui sopra ed esibiti su richiesta delle competenti autorità.

Dopo detti trattamenti i rifiuti vanno ammessi in un apposito contenitore a perdere di adeguate caratteristiche in resistenza e dotato di sistemi di chiusura che evitino spandimenti accidentali del contenuto.

Tale contenitore va quindi immesso in un secondo contenitore di materia rigida e resistente e munito di chiusura ermetica.

I contenitori di cui sopra, sia interni che esterni, devono essere facilmente distinguibili, per colore o altra caratteristica specifica, dai contenitori usati per altri tipi di rifiuti e recare con evidenza la dicitura “rifiuti di origine sanitaria assimilabili agli urbani”.

Essi possono uscire dai luoghi di provenienza soltanto se ermeticamente chiusi.

I contenitori esterni vanno puliti e disinfettati dopo ogni ciclo d'uso e periodicamente sterilizzati.

I locali in cui essi sono stoccati in attesa dell'avvio allo smaltimento vanno puliti e disinfettati giornalmente.

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cui sopra devono essere effettuati con sistemi e mezzi appositi.

È vietata l'apertura dei contenitori nel corso del trasporto.

Le categorie di rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie non assimilabili ai sensi del D.M. 25/05/89 del Ministero dell'Ambiente, e che necessitano di particolari sistemi di smaltimento, eventualmente previa raccolta differenziata, saranno sottoposte alle modalità di smaltimento indicate nel precedente articolo 8.

È fatta salva l'applicazione delle norme vigenti per tutte quelle tipologie di rifiuti non espressamente indicate nel presente regolamento e che pur provenienti da strutture sanitarie, non derivano da attività sanitarie.

Lo smaltimento dei rifiuti sarà condotto nel rispetto dei criteri generali nell'art. 8, anche per quel che attiene la tenuta dei registri.

Inoltre, nel caso di smaltimento di parti anatomiche, si prescrive che le stesse debbano essere raccolte e sigillate in sacchetti di plastica rinforzata presso i luoghi di produzione, avendo introdotto nei sacchetti un'adeguata quantità di disinfettante.

I sacchetti sigillati devono essere conservati in luogo idoneo ed avviati con le cautele e le prescrizioni igieniche sanitarie ai forni crematori.

REGOLAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Premesso:

Il Comune di Santa Maria a Vico – CE – con l'approvazione del presente regolamento disciplina ed istituisce la nuova tassa per l'utenza ed applica la tariffa base con l'osservanza delle prescrizioni e criteri di cui alle seguenti indicazioni:

- a) Classificazioni delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- b) Modalità di applicazione dei parametri per unità di superficie procurabili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati nonché il costo di smaltimento;

Le tariffe per l'anno 1994 per il ruolo principale sono state elaborate con le vecchie categorie, e la quota percentuale sul ruolo ammonta al 75%.

- c) Le graduazioni delle tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso
- d) Le agevolazioni da prevedere per gli indigenti, famiglie bisognose od altre previsto dall'art. 66 D.Lgs. 507/93.
- e) Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dall'ente comunale attraverso uno studio merceologico qualitativo e quantitativo dei rifiuti, dei costi per lo smaltimento di esso e per la superficie accertata su cui vengono prodotti gli stessi.

Detto regolamento divenuto esecutivo con l'approvazione del Co.Re.Co. di Caserta sarà trasmesso entro trenta giorni dalla sua approvazione alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi degli accertamenti.

COSTI DEL SERVIZIO E GETTITO

ART. 32

Per il servizio di smaltimento rifiuti urbani (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) viene istituita tassa annuale in base a tariffa il cui gettito complessivo non può superare il costo dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, né può essere inferiore del 50% del costo riferito ai dati del conto consuntivo dell'anno precedente comprovati da documentazioni ufficiali, senza considerare interessi e penalità.

Fermo restando che per l'ente dissestato il costo obbligatoriamente va applicato al minimo al 70% del costo stesso.

Il costo del servizio comprende le spese inerenti al personale impiegato e comunque gli oneri diretti o indiretti.

Le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature, mezzi e strumentazione, applicando i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67 comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi DPR 917 del 22/12/86.

Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate, e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art. 44 del DPR 902 del 04/10/86, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio.

Dal costo, determinato in base al deposito del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni ed equiparati e quello relativo allo smaltimento di cui all'art. 2 DPR 915/82.

Le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sottoforma di energia o materia prima seconda, diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente.

COMMISURAZIONE E TARIFFE

ART. 33

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti imponibili dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati deducibili nei locali ed aree per il tipo d'uso, cui i medesimi sono destinati nonché al costo del loro smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

L'articolazione delle categorie e delle sottocategorie è effettuata con apposita delibera di giunta municipale su apposito studio del responsabile del servizio o di appositi consulenti, tenendo conto in via di massima dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione.

- a) Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e deposito di macchine e materiale militare.
- b) Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive nonché aree ricreativo-turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati.
- c) Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri.
- d) Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b) ed f), circoli sportivi e ricreativi.
- e) Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, fermo restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.
- f) Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

ART. 34

- 1) Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma due.
- 2) Sono computate al limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio di locali ed aree assoggettabili a tassa.
- 3) La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso che:
 - a) abitazione con un unico occupante;

- b) abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.
 - c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuo, ma ricorrenti, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- 4) La tariffa può essere ridotta:
- a) di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera h del comma 3, risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.
 - b) di un importo non superiore al 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
 - c) le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
- 5) Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
- 6) Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'art. 47.

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

ART. 35

La tassa è dovuta da tutti coloro che detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 39 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti, che non risulta indicata nella denuncia di cui all'art. 70, determina la tassa aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal due al dieci per cento in ragione del numero dei condomini, restando ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio tributi del comune entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

ESCLUSIONE DELLA TASSA

ART. 36

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui è stato istituito ed avviato il servizio, o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dall'art. 13.

Per l'abitazione colonica e di altri edifici con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Determinazione della superficie tassabile

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, che per lo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune individua nel presente regolamento le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi, alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui viene svolta come da elenco che va predisposto dal responsabile del servizio e approvato dalla Giunta Municipale.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si è svolta attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalle tasse i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e interni ed equiparati in regime di privatività comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile come da elenco predisposto dal responsabile del servizio o da consulenti e approvato dalla Giunta Municipale.

ISTITUZIONE DELLE TARIFFE

ART. 37

- 1) Entro il 31 ottobre di ogni anno il comune delibera in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie delle aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo.
- 2) Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti dalle tariffe i dati consuntivi e revisionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo, ovvero gli aumenti di cui al comma 3.
- 3) Nei casi in dissesto dichiarato, ai sensi dell'art. 25 legge 144/89 e dell'art. 21 della legge 68/93, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine del 31 ottobre.
- 4) Le deliberazioni tariffarie divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro 30 giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

ART. 38

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
- 2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 35 comma 3.
- 3) La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione e detenzione dei locali ed aree da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
- 4) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

DENUNCE

ART. 39

- 1) I soggetti di cui all'art. 35 presentano all'ufficio tributi entro il venti gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso l'ufficio tributi comunale.
- 2) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
- 3) La denuncia originaria o di variazione deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza, o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni, nonché della loro sede principale, legale effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, l'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
- 4) La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
- 5) L'ufficio tributi comunale deve rilasciare ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicata nel timbro postale.
- 6) In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

AGEVOLAZIONE

ART. 40

Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 36 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 34, si prevede con le apposite disposizioni del presente regolamento le agevolazioni, sottoforma di riduzioni ed in via eccezionale, di esenzioni.

Si prevedono riduzioni per le attività produttive, commerciale e dei servizi per i quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per gli interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 32.

Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ACCERTAMENTO

ART. 41

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 38 comma 2 avviso di accertamento in rettifica a pena decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, pena decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 44 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni dei periodi e degli immobili o maggiori imponibili accertati dalla tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo addizionale ed accessori, sopratassa ed altre penalità.

Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici in tutto o in parte sottratte a tassazione.

Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rivelazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

TASSA GIORNALIERA

ART. 42

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente o non ricorrentemente locali o aree pubbliche, di uso pubblico o di aree gravate da servitù di pubblico passaggio devono istituire

con questo regolamento la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. È temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale per le singole categorie di utenza, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all'art. 33 è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudini, quantità e qualità a produrre rifiuti.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di TOSAP, all'atto della occupazione con il modulo di versamento predisposto dall'ufficio comunale, o in mancanza mediante versamento diretto senza compilazione del modulo.

In caso di uso di fatto la tassa che non risulta versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione di legge con interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal seguente capo per la tassa annuale per lo smaltimento dei R.S.U. interni.

RISCOSSIONE

ART. 43

L'importo del tributo ed addizionali degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 41 comma 1 è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 44 in ruoli principali, ovvero, con scadenze successive nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza a pena di decadenza entro il 15 dicembre di ogni anno.

I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Nei ruoli suppletivi sono di regola iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del DPR n. 602/73 riducibili a due su autorizzazione della Intendenza di Finanza.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in un'unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi al 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 44

La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuite la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei R.S.U. interni.

Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro trenta giorni dalla nomina.

RIMBORSI

ART. 45

Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7% semestrale a decorrere del semestre a quello dell'eseguito pagamento.

VIGILANZA SUGLI ATTI REGOLAMENTARI E SULLA GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 46

È attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie.

A tal fine si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 35, 68 e 69 del D.Lgs. 507/93.

SANZIONI

ART. 47

Per l'omessa o incompleta denuncia originaria si applica la sovratassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata.

La sovratassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5% ed al 20% dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese prima dell'accertamento.

Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre $\frac{1}{4}$ dalla tassa dovuta, si applica una sovratassa del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

Per l'omessa o inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 35 comma 4 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000 da determinare in base alla gravità della violazione.

Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.

Per le altre infrazioni il comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno a quello della commessa infrazione.

Sulle somme dovute a titolo di tributo addizionale e sovratassa di conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo di quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'Intendenza di Finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

Le sanzioni di cui al comma 1 e 2 sono ridotte del 30% nel caso di definizioni delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente entro il termine per ricorrere alle commissioni Tributarie all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 47.

SANZIONI AMMINISTRATIVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE (sanzioni)

ART. 48

1. Si applica la sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 500.000 alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all'art. 6 comma 1, secondo le prescrizioni disposte dalla regolamentazione-tipo di cui all'art. 8.
2. Si applica la sanzione amministrativa da £ 300.000 a £ 3.000.000 alla violazione degli obblighi concernenti la dichiarazione e la tenuta del registro di carico e scarico di cui agli artt. 12 e 13 della presente legge.
3. Compete ai comuni l'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 e alle province l'irrogazione della sanzione di cui al comma 2 nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge.

POTERI DEL COMUNE

ART. 49

Il Comune emana due regolamenti, quello relativo alla N.U. e quello sulla tassa sul servizio di N.U.

Il Comune approva annualmente le tariffe, emette i relativi ruoli e provvede alla sua riscossione.

Il Comune gestisce in proprio o in forma associata o concede a terzi la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 50

Tra i rifiuti solidi urbani, di cui all'art. 2 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 915/82, devono intendersi compresi i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, siano stati dichiarati, anteriormente al 1994, assimilabili agli urbani ai fini dell'ordinario conferimento in regime di privatività e della tassazione attraverso l'inserimento delle predette attività produttive nella classificazione contenuta nel regolamento del tributo con l'applicazione di una tariffa obiettivamente commisurata anche ai rifiuti propri dell'attività produttiva stessa, sempreché il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia stato organizzato ed attivato nella zona di esercizio dell'attività suddetta.

La deliberazione di cui all'art. 32 è adottata contestualmente alle modifiche regolamentari di cui al comma 2 ed ha effetto dal 1 gennaio 1994.

In prima applicazione della nuova normativa sono apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa con l'esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto che sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Le modificazioni apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2 sono immediatamente applicabili ad eccezione di quelle previste in attuazione dall'art. 1 comma 2, art. 35 commi 2, 3 e 4 e art. 38 comma 2, art. 66 e 43 commi 3, 4, 5 e 6 che hanno decorrenza dal 31 gennaio 1995.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'art. 61 commi 1 e 2 per l'anno 1994 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di N.U. gestiti in regime di privatività comunale un importo non inferiore al 5% a titolo di costo dello spezzamento dei R.S.U. di cui all'art. 2 comma 3 del D.P.R. 915/82.

L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno 1995.

In sede di prima applicazione di cui all'art. 39 ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già pronte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonché l'elenco di cui all'art. 35 comma 4 sono presentati entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto quanto alla modifica degli elementi imponibili delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste a decorrere dall'anno 1995.

I termini di accertamento e di riscossione di cui all'art. 71, 72 e 73 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodotti in base alla precedente normativa.

In deroga al disposto dell'art. 72 comma 1 i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1° gennaio 1994 possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.

Letto e sottoscritto:

il Commissario – *dr. Luigi Spaziani*

il Segretario Comunale – *dr. Carotenuto P. Francesco*

Certificato di pubblicazione:

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del messo comunale, certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune il 12 agosto 1994 giorno festivo/mercato e vi resterà affissa fino al 27 agosto 1994.

Santa Maria a Vico, li 12 agosto 1994.

Il Segretario Comunale – *dr. Carotenuto Pier Francesco*

Per copia conforme all'originale esistente nel registro delle deliberazioni

Santa Maria a Vico, 12 agosto 1994

Il Segretario

il Commissario

Regione Campania

Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo

Caserta

Prot. n. 8237/P

Preso atto nella seduta del 19/09/1994

Il Segretario – *dr. A. Giannelli*